SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1991, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

91A1443

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 1991, n. 99.

Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'immediata realizzazione di interventi diretti al completamento dell'area espositiva della esposizione internazionale «Colombo '92», nonché alla realizzazione di opere strettamente correlate all'evento, il comune di Genova è autorizzato a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento — maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento — sarà corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1992.

2. A valere sulle risorse derivanti dal comma 1, il comune di Genova è autorizzato a trasferire la somma di lire duecentonovanta miliardi all'ente «Colombo '92» che ne disporrà per i fini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373.

3. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 418, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 saranno anche tese a valorizzare il ruolo delle popolazioni autoctone americane ed i rapporti con i Paesi in via di sviluppo del centro e del sud America».

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco di Genova trasmette ai Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane la deliberazione del consiglio comunale contenente l'elenco degli interventi di propria competenza da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con la indicazione dell'importo e delle procedure di spesa. Entro i successivi trenta giorni i Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane propongono gli interventi al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, nonché per la determinazione delle somme di cui alla presente legge destinate alla realizzazione di ciascun intervento.

5. Le opere di cui all'elenco approvato dal CIPE ai sensi del comma 4 sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza; per la loro realizzazione il comune di Genova può promuovere una conferenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; per l'affidamento dei lavori si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 121 del 1989; il comune di Genova può procedere all'affidamento dei lavori, nei limiti degli importi e nel rispetto delle procedure di spesa indicati ai sensi del comma 4, anche in attesa della formale concessione dei mutui, nel caso in cui ciò si renda necessario per il rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.

6. Per gli interventi e le opere di cui al presente articolo, il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 15 maggio 1992.

Art. 2.

1. La commissione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una prima relazione sull'andamento dei lavori di cui alla presente legge e di tutte le opere connesse all'esposizione internazionale «Colombo 92», ed una relazione conclusiva entro trenta giorni dalla chiusura delle manifestazioni. Dette relazioni sono presentate dal Governo al Parlamento.

2. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è differito al 15 settembre 1992.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1991-1993, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi per ciascun anno del triennio, l'accantonamento «Opere ed interventi connessi con l'esposizione internazionale Colombo '92 (rate ammortamento mutui)» e, quanto a lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 373/1988 (Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» avente come tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare») è il seguente:

«Art. 1. — 1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 "Colombo '92", Esposizione internazionale specializzata avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".

2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il commissario generale dell'Esposizione.

3. Il commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui al comma 2.

4. Per il finanziamento dell'attività del commissario è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il commissario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i beni culturali e ambientali il piano annuale di attività relativo all'anno successivo; è tenuto altresì a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonché, entro il 1° luglio 1993, il rendiconto finale.

Art. 2. — 1. La realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato "Colombo '92", già costituito dalla regione Liguria, dalla provincia, dal comune, dal consorzio autonomo del porto di Genova e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Allo svolgimento delle attività dell'ente concorre lo Stato con un contributo di 295 miliardi da ripartire in cinque esercizi. Le spese di funzionamento dell'ente sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.

3. L'ente è tenuto a presentare, per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo annuale delle spese e, per il relativo riscontro di competenza, il rendiconto delle somme ricevute dallo Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla chiusura di ogni anno solare. Entro sei mesi dalla definitiva conclusione dell'Esposizione, l'ente presenta altresì il rendiconto finale delle spese».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 418/1985 (Celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le celebrazioni del V Centenario della scoperta dell'America, intese a favorire e sviluppare i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio e l'approfondimento dell'opera di Cristoforo Colombo e della civiltà di prevalente matrice latina che dalla scoperta ha ricevuto particolare impulso, sono realizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo il programma predisposto dal comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le iniziative e le manifestazioni comprese nel programma di cui al precedente comma 1 potranno tra l'altro riguardare:

attività editoriali;
attività espositive;
interventi di restauro sui beni di interesse storico e artistico connessi alla vita ed alla famiglia di Cristoforo Colombo;
attività congressuali;
attività scientifiche e culturali internazionali in Italia e nei Paesi in cui il V centenario della scoperta dell'America viene ricordato;
collaborazione con enti pubblici e privati per far meglio conoscere l'opera colombiana.

2-bis. *Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 saranno anche tese a valorizzare il ruolo delle popolazioni autoctone americane ed i rapporti con i Paesi in via di sviluppo del centro e del sud America».*

— Il testo degli articoli 2 e 4, comma 1, del D.L. n. 121/1989 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, sensa necessità di ulteriori adempimenti».

«Art. 4, comma 1. — 1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'art. 2, il soggetto competente è tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 121/1989 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti, la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.

3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi contemplati nel presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5444):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per i problemi delle aree urbane (CONTE) l'11 febbraio 1991.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 14 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VIII commissione il 19, 21 febbraio 1991 e approvato il 22 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2679):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 27 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 13ª.

Esaminato dall'8ª commissione il 12 marzo 1991 e approvato il 13 marzo 1991.

91G0132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991, con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996 per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 95,35%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47, del 25 febbraio 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 20 febbraio 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1991/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 4,65 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 95,35% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 29 marzo 1991

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 marzo 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 aprile 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 3 aprile 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996; esse avranno inizio il 3 aprile 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo

presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei.titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 35

91A1421

DECRETO 20 marzo 1991.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991, con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/2001;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/2001 per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 92,15%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 20 febbraio 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1991/2001.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 7,85 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1,25%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 92,15% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 27 marzo 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 marzo 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 aprile 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 2 aprile 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/2001; esse avranno inizio il 2 aprile 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 34

91A1422

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 marzo 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cofinvest S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale e stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 46/91 del 22 gennaio 1991, depositata in data 24 gennaio 1991, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «Cofinvest S.r.l», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «Cofinvest S.r.l.» risultava controllata interamente dalla società «I.F.M. - Iniziative finanziarie S.r.l.», a sua volta controllata al 95% dalla società «Istituto finanziario milanese S.p.a.», controllante interamente la fiduciaria «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Cofinvest S.r.l.», alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «Cofinvest S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 9 marzo 1983, con atto del notaio Lainati Enrico, rep. 26909/3529, iscritta al registro delle imprese di Milano in data 27 aprile 1983 al n. 222952, vol. 6061, fascicolo n. 2, iscritta al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 3 maggio 1983 al n. 1127166, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, con studio in Roma, via del Tritone n. 46, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1423

DECRETO 20 marzo 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società Istituto servizi finanziari S.r.l., in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza n. 2/1991 del 31 gennaio 1991 depositata in cancelleria il 4 febbraio 1991 emessa dal tribunale civile e penale di Torino - Sez. 6ª fallimentare, di dichiarazione dello stato di insolvenza della società Istituto servizi fiduciari S.r.l., con sede in Torino, corso Tassoni, 31/*A*, costituitasi il 15 maggio 1985 ed iscritta al registro delle imprese di Torino al n. 3466/85, avente ad oggetto attività di assunzione di rappresentanza, intermediazione e procacciamento di affari;

Rilevato che l'Istituto servizi fiduciari S.r.l. come sopra identificato risulta essere controllato direttamente dalla società Velafin S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (decreto ministeriale 29 dicembre 1989) controllante a sua volta la società fiduciaria Fidingrup S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (decreto ministeriale 11 maggio 1989);

Considerata pertanto la sussistenza delle fattispecie previste all'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. L'Istituto servizi fiduciari S.r.l., con sede in Torino, corso Tassoni, 31/*A*, avente ad oggetto attività di assunzione di rappresentanza, intermediazione e procacciamento di affari è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, è preposto alla predetta procedura liquidatoria quale commissario liquidatore il prof. Pietro Antonio Cerri, nato a Torino l'8 gennaio 1939, con studio in Torino in via S. Tomaso, 27.

3. Alla stessa procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza composta dai signori:

Cucinella Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

Raggetti prof. Giammario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale dell'Università di Roma;

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Roma;

Varesio Claudio, nato a Torino il 4 agosto 1961, residente a Coazze (Torino), viale Italia n. 53;

Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1425

DECRETO 20 marzo 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società C.I.D.E.R. S.r.l. - Compagnia investimenti diversificati rappresentanze, in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza n. 1/1991 del 24 gennaio 1991 depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991 emessa dal tribunale civile e penale di Torino - Sez. 6ª fallimentare, di dichiarazione dello stato di insolvenza della società C.I.D.E.R. - Compagnia investimenti diversificati rappresentanze S.r.l., con sede in Torino, corso Duca d'Aosta, 1, costituitasi il 10 marzo 1982 ed iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 1926/82, avente ad oggetto attività di assunzione di rappresentanza, intermediazione e procacciamento di affari;

Rilevato che la C.I.D.E.R. come sopra identificata risulta essere finanziata in via prevalente e continuativa dalla All Factoring Italia S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (decreto ministeriale 1° marzo 1989);

Rilevato che la All Factoring Italia S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa risulta essere controllata per il 64% dalla All Leasing Italia S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (decreto ministeriale 12 gennaio 1989) a sua volta controllante con una partecipazione del 58,7% la Fiduciaria Mercurio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (decreto ministeriale 2 luglio 1988);

Rilevato che amministratore unico della C.I.D.E.R. S.r.l. risulta essere il sig. Mario Dei, altresì presidente e amministratore delegato rispettivamente della società All Factoring Italia S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e della società All Leasing Italia S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa a sua volta controllante la All Factoring Italia S.p.a.;

Considerata pertanto la sussistenza delle fattispecie previste all'art. 2, primo comma, lettera *c)* e lettera *d)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società C.I.D.E.R. S.r.l. - Compagnia investimenti diversificati rappresentanze, con sede in Torino, corso Duca d'Aosta, 1, avente ad oggetto attività di assunzione di rappresentanza, intermediazione e procacciamento di affari è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, è preposto alla predetta procedura liquidatoria quale commissario liquidatore il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925, con studio in Torino in corso Duca degli Abruzzi, 17.

3. Alla stessa procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Cinti dott. Piero Antonio, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di Gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2, in qualità di presidente;

Berti dott. Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;

Santoro Ruo avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;

Pasqualotto rag. Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1942 e ivi domiciliato in via Pantelleria n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1424

DECRETO 20 marzo 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società Immobiliare Torino S.r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza n. 47/1991 del 15 gennaio 1991 depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991 emessa dal tribunale di Milano - Sez. 2ª civile riunito in camera di consiglio, di dichiarazione dello stato di insolvenza della Immobiliare Torino S.r.l., con sede in Milano, via Leopardi n. 8, costituitasi il 17 febbraio 1987 ed iscritta

nel registro delle imprese di Milano al n. 268787/87, volume n. 6957, fascicolo n. 37, avente ad oggetto la vendita, la permuta, la ristrutturazione e la gestione anche in affitto di immobili di ogni genere e specie; finanziamenti; intermediazioni immobiliari e mobiliari e qualsiasi operazione su titoli;

Rilevato che la Immobiliare Torino S.r.l. come sopra identificata risulta essere controllata direttamente dalla Generale partecipazioni S.r.l. che detiene l'80% del suo capitale sociale;

Rilevato che la Generale partecipazione S.r.l. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 22 maggio 1990 in quanto controllante indiretta della soc. Fiduciaria Fidingrup S.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 11 maggio 1989;

Considerata pertanto la sussistenza delle fattispecie prevista all'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società Immobiliare Torino S.r.l., con sede in Milano, via Leopardi n. 8, avente ad oggetto la vendita, la permuta, la ristrutturazione e la gestione anche in affitto di immobili di ogni genere e specie; finanziamenti; intermediazioni immobiliari e mobiliari, e qualsiasi operazione su titoli e posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, è preposto alla predetta procedura liquidatoria quale commissario liquidatore il prof. Pietro Antonio Cerri, nato a Torino l'8 gennaio 1939, con studio in Torino, in via San Tommaso, 27.

3. Alla stessa procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Cucinella Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

Raggetti prof. Giammario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale dell'Università di Ancona;

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Roma;

Varesio Claudio, nato a Torino il 4 agosto 1961, residente a Coazze (Torino), viale Italia n. 53;

Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1426

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1991.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Ancona a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Ancona è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 26 marzo 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A1427

DECRETO 19 marzo 1991.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Modena a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Modena è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 26 marzo 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A1428

DECRETO 25 marzo 1991.

Misure eccezionali per l'avvio di merci alle dogane di destino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 77;

Considerate l'urgenza e la necessità di rimuovere gli attuali intralci al traffico internazionale delle merci, causa di gravi preoccupazioni anche di carattere sanitario e di ordine pubblico;

Ravvisata la necessità di adottare eccezionali misure per fronteggiare l'evidenziata situazione di emergenza in atto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le merci in entrata nel territorio nazionale sono immediatamente avviate dalla Guardia di finanza alle dogane interne per la effettuazione delle operazioni doganali di esito, anche con cambio della dogana di destinazione rispetto a quella riportata sulla documentazione di scorta.

2. L'avvio alle dogane interne avviene su istanza degli operatori interessati da presentare al competente comando della Guardia di finanza, previo ritiro, da parte dell'organo militare procedente, anche in fotocopia, della documentazione doganale, amministrativa o commerciale relativa alle merci trasportate.

3. Le operazioni effettuate con la procedura prevista nei commi precedenti devono essere annotate dal comando della Guardia di finanza in apposito registro con l'indicazione degli estremi della documentazione prodotta e delle generalità dei soggetti interessati all'operazione.

Art. 2.

1. Le formalità doganali delle merci in uscita dal territorio nazionale sono espletate dalla Guardia di finanza limitatamente a quelle che hanno già formato oggetto delle operazioni di uscita presso una dogana interna.

Art. 3.

1. La procedura prevista nei precedenti articoli si rende applicabile anche dopo il normale orario di servizio degli uffici doganali.

2. Il presente decreto è immediatamente applicabile ed esplica i suoi effetti sino alla cessazione dell'attuale situazione di emergenza, che sarà accertata con successivo decreto.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1489

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.M.I. - Coop. euro montaggi e impiantistica», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 27-28 giugno 1990, effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «C.E.M.I. - Coop. euro montaggi e impiantistica», con sede in Perugia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «C.E.M.I. - Coop. euro montaggi e impiantistica», con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Brunelli in data 24 gennaio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bruno Bartolucci, corso Tacito, 111, Terni, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* BISSI

91A1430

DECRETO 28 febbraio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina sociale Bosco Eliceo», in Volania di Comacchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 23 ottobre 1990, effettuata nei confronti della società cooperativa «Cantina sociale Bosco Eliceo», con sede in Volania di Comacchio (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina sociale Bosco Eliceo», con sede in Volania di Comacchio (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Lucci Vincenzo in data 5 novembre 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Luigi Belvederi, via Palestro, 71, Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* BISSI

91A1431

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 marzo 1991.

Proroga dell'ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991 relativa alla disciplina del trattamento di missione per il personale comandato per esigenze connesse al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2103/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Visto il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65;

Vista l'ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono state impartite disposizioni in merito al trattamento di missione spettante, per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 28 febbraio 1991, al personale comandato per esigenze connesse al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Vista la nota n. 947/UFF. COMM. in data 20 febbraio 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto una proroga di quindici giorni del termine previsto dall'art. 1 della citata ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991;

Tenuto conto che sussistono tuttora le esigenze che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza sopraindicata, perché sono ancora in atto le operazioni di soccorso e assistenza connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio 1991 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991, citata nelle premesse, è prorogata fino al 15 marzo 1991.

Art. 2.

All'onere derivante dell'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile accreditate alle prefetture interessate, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1433

ORDINANZA 14 marzo 1991.

Proroga dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991 relativa alla disciplina delle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2104/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65;

Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati riconosciuti, al personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni interessati dal sisma, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a cento ore mensili, con una media procapite di ottanta ore mensili per il periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio 1991;

Vista la nota n. 947/UFF. COMM. in data 20 febbraio 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto una proroga di quindici giorni del termine previsto dall'art. 1, comma terzo, della citata ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991;

Tenuto conto che sussistono tuttora le esigenze che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza sopraindicata, perché sono ancora in atto le operazioni di soccorso e assistenza connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio 1991 di cui all'art. 1, comma terzo, dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, citata nelle premesse, è prorogata fino al 15 marzo 1991.

Art. 2.

All'onere derivante dell'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile accreditate alle prefetture interessate, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1434

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo e precisamente: dal consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere moderne nella riunione del 16 gennaio 1990, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 settembre 1990, relative al nuovo ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), adeguato alla nuova tabella IX dell'ordinamento didattico universitario approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 1 della «Parte I - Disposizioni generali» è soppresso e così sostituito:

Art. 1. — L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali, la facoltà di lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche, la facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Art. 2.

Gli articoli 26 e 27 sono soppressi e così sostituiti:

PARTE III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne

Art. 26. — La facoltà di lingue e letterature straniere moderne conferisce la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Laurea in lingue e letterature straniere (europee)

Art. 27. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal corso di laurea.

Le discipline, distinte in aree didattiche, sono:

A1) Area di anglistica:

lingua e letteratura inglese;
letteratura anglo-americana;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
storia della lingua inglese.

A2) Area di francesistica:

lingua e letteratura francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
storia della lingua francese.

*A*3) Area di germanistica:
lingua e letteratura tedesca;
storia della cultura tedesca;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
storia della lingua tedesca.

*A*4) Area di ispanistica:
lingua e letteratura spagnola;
letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
storia della lingua spagnola;
lingua e letteratura catalana.

*A*5) Area di lusitanistica:
lingua e letteratura portoghese;
letteratura brasiliana;
storia della lingua portoghese.

*A*6) Area di neo-ellenistica:
lingua e letteratura neogreca.

*A*7) Area di slavistica:
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura cecoslocacca;
lingua e letteratura serbo-croata;
storia della lingua russa;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura bulgara.

*A*8) Area romena:
lingua e letteratura romena.

*A*9) Area neerlandese:
lingua e letteratura olandese e fiamminga;
lingua e letteratura neerlandese.

*A*10) Area scandinava:
lingue e letteratura scandinave.

*A*11) Area ugro-finnica:
lingua e letteratura ungherese.

*A*12) Area albanese:
lingua e letteratura albanese.

*A*13) Area turca:
lingua e letteratura turca.

B) Area di italianistica:
letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della lingua italiana;
letteratura medioevale e umanistica;
storia della critica letteraria;
dialettologia italiana.

C) Area di scienze del linguaggio:
glottologia;
linguistica generale;
storia della lingua italiana;
filosofia del linguaggio;
dialettologia italiana;
geografia linguistica.

D) Area di scienze glottodidattiche:
linguistica applicata;
psicolinguistica;
didattica delle lingue moderne.

E) Area di scienze dell'educazione:
pedagogia.

F) Area di scienze geografiche:
geografia;
geografia politica ed economica.

G) Area di scienze filosofiche:
estetica;
filosofia morale;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
filosofia del linguaggio;
filosofia teoretica.

H) Area di lingue e culture classiche:
letteratura latina;
letteratura medioevale e umanistica;
storia romana;
letteratura greca;
lingua e letteratura latina medioevale;
paleografia latina e diplomatica.

I) Area di scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia della musica;
storia del teatro e dello spettacolo;
estetica;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte medioevale;
storia e critica del cinema;
storia dell'arte contemporanea.

K) Area di scienze filologiche:
filologia germanica;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia ugro-finnica;
filologia bizantina;
storia e filologia bizantina.

L) Area di scienze storiche:
storia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia dell'Europa orientale;
storia greca;
storia economica.

M) Area di scienze storico-culturali:
storia della cultura tedesca;
bibliografia e biblioteconomia;
storia della cultura dei Paesi di lingua francese;
storia della cultura dei Paesi di lingua inglese;

storia della cultura dei Paesi di lingua spagnola;
storia della cultura dei Paesi di lingua portoghese;
storia della cultura dei Paesi di lingua slava;
storia del cristianesimo.

N) Area di scienze della letteratura:

letterature moderne comparate;
storia della critica letteraria;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

O) Area di scienze della comunicazione:

bibliografia e biblioteconomia.

P) Area di scienze etno-antropologiche:

antropologia culturale;
storia delle tradizioni popolari.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
due della lingua e letteratura triennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una di letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;
una di scienze storiche;
una di scienze del linguaggio;
una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);
una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua è letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una della filologia afferente alla lingua triennale;
due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una di scienze del linguaggio;
una di scienze glottodidattiche;
una di scienze dell'educazione;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una di scienze storiche;
due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 31 ottobre 1990

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

91A1415

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 356 a 364, relativi al corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali sono soppressi.

Gli articoli da 375 a 384 relativi alla scuola di perfezionamento in geografia sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 novembre 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A1412

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il decreto rettorale 20 settembre 1989, n. 741 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1989) che ha modificato lo statuto della scuola di specializzazione in psichiatria;

Visto il decreto rettorale 24 marzo 1990, n. 101 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1990) col quale sono state apportate rettifiche al citato decreto rettorale 20 settembre 1989;

Considerata l'opportunità di inserire nello statuto della scuola di specializzazione in psichiatria, all'art. 658, come mere conseguenze attuative di convenzioni già vagliate dal Consiglio universitario nazionale, gli aggiornamenti relativi alle sedi dove viene effettuata la frequenza;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 658 del decreto rettorale 20 settembre 1989, n. 741, citato nelle premesse, è rettificato nel modo seguente:

Art. 658. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori tutti afferenti ad istituti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna:

reparti degenze cliniche psichiatriche (servizi di diagnosi e cura, residenze, day-hospital e altre strutture residenziali e semiresidenziali);

ambulatori delle cliniche psichiatriche;

ambulatori dei servizi territoriali delle cliniche psichiatriche;

servizi di consulenza delle cliniche psichiatriche presso gli ospedali di Bologna;

laboratori e centri di ricerca dell'istituto di psichiatria e delle cliniche psichiatriche;

reparti di clinica neurologica;

reparti di neuropsichiatria infantile;

laboratori istituto di farmacologia;

laboratori istituto di biochimica;

laboratori istituto di istologia ed embriologia generale;

laboratori di informatica dell'istituto di fisica;

casa di cura «Villa Baruzziana»;

eventuali altre strutture assistenziali con le quali vengono stipulate apposite convenzioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizionedei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 novembre 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A1413

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1990

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 491 a 495 relativi al corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni sono soppressi.

Gli articoli da 496 a 500 relativi al corso di perfezionamento in trasporti sono soppressi.

Gli articoli da 501 a 503 relativi al corso di perfezionamento in meccanica tecnica sono soppressi.

Gli articoli da 504 a 512 relativi al corso di perfezionamento in ingegneria ceramica sono soppressi.

Gli articoli da 520 a 524 relativi al corso di perfezionamento sui metodi elettronici di calcolo sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 dicembre 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A1414

DECRETO RETTORALE 17 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli da 837 a 844, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 836, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 837. — È istituita presso l'Università degli studi di Bologna la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 838. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata esperienza professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 839. — La durata del corso è di quattro anni e non e suscettibile di abbreviazioni.

In base alle attrezzature ed alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Art. 840. — Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali il consiglio della scuola si avvale come titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Art. 841. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero. Per gli appartenenti a Paesi extracomunitari va istituita presso l'Università una apposita commissione che valuti di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 842. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica, fisiologica e propedeutica;

b) patologica e traumatologica;

c) valutativa e medico-preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico-legale e assicurativa.

Art. 843. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;

biochimica dell'esercizio fisico;

fisiologia dell'esercizio fisico;

fisiologia delle singole attività sportive;

fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari;

genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;

alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;

biomeccanica generale e degli sport;

informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile;

farmacologia applicata alle attività sportive e doping;

cardiologia dello sport;

patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica;

elementi di semeiotica applicata allo sport;

igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;

lo sport come prevenzione e terapia;

fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologica:

patologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;

teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 844. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore.

Essa è organizzata in una attività didattica formale, comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in un'attività di tirocinio professionale guidato, esteso per il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 845. — La frequenza ai corsi è obbligatoria nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'Università degli studi di Bologna: ambulatori/laboratori dell'istituto di medicina dello sport CONI - FMSI di Bologna (convenzionato); reparti/ambulatori/laboratori dell'istituto di patologia speciale medica; ambulatori/laboratori della seconda clinica ortopedica (istituti ortopedici Rizzoli); laboratori dell'istituto di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La frequenza minima alle attività didattica e pratica, necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale, è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

1° Anno di corso:

Materie di insegnamento	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e di superficie	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

2° Anno di corso:

Materie di insegnamento	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio, dei centri e delle vie nervose del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicate agli sport	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

3° Anno di corso:

Materie di insegnamento	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medicopreventiva:	
metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

4° Anno di corso:

Materie di insegnamento	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30

Materie di insegnamento	Numero di ore
Psicologica:	
psicologia dello sport	30
Medico-legale e assicurativa:	
medicina legale e delle assicurazioni applicate allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore totali di corso	800

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 gennaio 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A1435

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, il quale prevede l'istituzione presso questa Università del corso di laurea in scienze dell'ambiente e del territorio;

Vista la relativa proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 18 luglio 1990;

Viste le deliberazioni di adeguamento al parere sopracitato adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, in data 17 ottobre, 5 dicembre e 18 dicembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Nell'art. 34, all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunta la laurea in scienze ambientali.

Dopo l'art. 57 è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze ambientali.

LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 58. — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati.

L'impegno didattico complessivo è di 2.720 ore.

Per le discipline indicate, l'esame integrato è obbligatorio.

Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio ad indirizzo terrestre.

L'indirizzo terrestre prevede due orientamenti: chimico, biologico.

L'organizzazione del corso di laurea è identificata da tre gruppi di discipline:

I - discipline di formazione generale (biennio propedeutico);

II - discipline di indirizzo (diffuse nel 3°, 4° e 5° anno anche se principalmente concentrate nel 3° e 4°);

III - discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel 4° e 5° anno).

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente, suddivisi per ogni anno di corso, con il piano di studio di cui al presente statuto; le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta del corso di laurea, con i vincoli di cui ai commi seguenti.

Più precisamente:

a) il biennio propedeutico è costituito da quattordici discipline, di formazione generale, obbligatorie per tutti gli studenti del corso di laurea, che danno luogo a dodici esami di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di millecentonovanta ore, ripartite tra le diverse discipline;

b) per l'indirizzo attivato è previsto un numero di discipline obbligatorie di indirizzo pari a dodici con dieci esami, di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva è di milleventi ore;

c) per ciascun orientamento la tabella contiene un elenco di discipline, tra le quali la facoltà sceglie quelle necessarie a costituire due o più blocchi alternativi di quattro per ognuno di essi. Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal *curriculum*. Le due discipline possono essere scelte, purché coerenti con l'orientamento adottato, anche dall'elenco dell'altro orientamento.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a cinquecentodieci ore.

Fermo restando il monte orario fissato nonché il numero delle discipline e degli esami, la facoltà potrà adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti.

Per gli esami integrati previsti dalla tabella, le relative commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio.

Per sostenere gli esami delle discipline del triennio bisogna avere superato quella o quelle a completamento del biennio.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

La tesi di laurea dovrà comportare un lavoro sperimentale.

BIENNIO PROPEDEUTICO.

1° Anno:

1) istituzioni di matematica I;

2) fisica generale I;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia I (*a*);

5) litologia e geologia;

6) diritto e legislazione dell'ambiente.

(*a*) Area biologica generale.

2° Anno:

1) istituzioni di matematica II;

2) fisica generale II;

3) chimica organica;

4) biologia II (*b*);

5) ecologia;

6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5,6 esame integrato);

7) laboratorio di fisica generale (2,7 esame integrato);

8) economia dell'ambiente.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compresi esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Del monte orario per esercitazioni almeno il 50% è dedicato ad esercitazioni di laboratorio e di campagna integrale all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

INDIRIZZO TERRESTRE.

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre).

Le seguenti dodici discipline di indirizzo distribuite: sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, per complessivi dodici esami, comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore.

3° Anno:

1) chimica analitica;

2) geografia fisica;

3) fisica terrestre;

4) geopedologia;

5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

6) laboratorio di analisi chimica (1,6 esame integrato);

7) laboratorio di geopedologia (4,7 esame integrato).

4° Anno:

1) climatologia e meteorologia;

2) idrologia e idrogeologia;

3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

4) microbiologia.

(*b*) Area fisiologica generale.

5° *Anno:*

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

Per dette discipline è previsto un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

Le tabelle appresso riportate contengono le discipline entro le quali la facoltà sceglie quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento e gli studenti i restanti due insegnamenti.

Le discipline di orientamento devono essere opportunamente distribuite nei tre anni, esse dispongono di un monte orario per l'attività didattica complessiva di cinquecentodieci ore.

ORIENTAMENTO CHIMICO

Nell'orientamento chimico è obbligatoria la scelta della chimica fisica e dell'ecologia applicata:

1) analisi chimica strumentale;

2) analisi costi-benefici;

3) analisi degli inquinanti;

4) biochimica applicata;

5) chemiometria;

6) chimica dell'ambiente;

7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

8) chimica del restauro;

9) chimica del terreno;

10) chimica fisica;

11) chimica tossicologica;

12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

13) diritto comparato dell'ambiente;

14) diritto regionale e degli enti locali;

15) ecologia applicata;

16) economia dei processi produttivi;

17) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;

18) ecotossicologia;

19) esercitazioni di preparazioni chimiche;

20) geochimica;

21) istituzioni e politica dell'ambiente;

22) metodi e tecniche di antinquinamento;

23) metodi e tecniche di disinquinamento;

24) modelli matematici;

25) pianificazione ed assetto del territorio;

26) politica economica dell'ambiente;

27) radioattività;

28) radiochimica ambientale;

29) tossicologia e controllo degli inquinanti;

30) tutela dei beni artistici e monumentali;

31) tutela dei parchi e delle risorse naturali;

32) chimica fisica ambientale;

33) geomorfologia.

ORIENTAMENTO BIOLOGICO.

Nell'orientamento biologico è obbligatoria la scelta dell'ecologia applicata:

1) analisi costi-benefici;

2) antropologia;

3) biochimica;

4) biochimica applicata;

5) biogeografia;

6) biopedologia;

7) conservazione e protezione della natura;

8) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

9) ecologia applicata;

10) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;

11) etologia;

12) fisiologia comparata;

13) fisiologia vegetale;

14) genetica;

15) genetica di popolazioni;

16) geografia economica;

17) gestione delle risorse idriche;

18) idrobiologia;

19) igiene;

20) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;

21) limnologia;

22) metodi e tecniche di disinquinamento;

23) modelli matematici;

24) politica economica dell'ambiente;

25) radioattività;

26) ricerca operativa e pianificazione delle risorse;

27) sistematica animale;

28) sistematica vegetale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 gennaio 1991

Il rettore: MANTEGAZZA

91A1388

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 marzo 1991, n. 9.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, per il primo e secondo trimestre 1991, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Si comunica che con regolamento della Commissione CEE in corso di pubblicazione — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — sono stati fissati i quantitativi — riferiti al primo e secondo trimestre del corrente anno — entro cui è possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Possono essere importati e ingrassati in Italia 7.300 capi di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg originari e provenienti dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 65%, e 48.860 capi di peso vivo da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia, Polonia e Ungheria, a prelievo ridotto del 75%.

Nell'ambito dei 7.300 capi originari dai Paesi terzi, 6.570 capi sono riservati a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti animali beneficiando del regime agevolato in parola nel corso del triennio 1988-90 ed i restanti 730 capi sono riservati agli altri richiedenti.

Nell'ambito dei 48.860 capi originari dalla Jugoslavia, Polonia e Ungheria, 43.974 capi sono riservati a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti animali beneficiando del regime agevolato in parola nel corso del triennio 1988-90 ed i restanti 4.886 capi sono riservati agli altri richiedenti.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione delle suindicate quote riservate a coloro che hanno importato nel triennio 1988-90, i richiedenti devono presentare domanda di certificato e provare tali importazioni mediante la presentazione delle bollette doganali relative ad importazioni effettuate beneficiando del ripetuto regime.

Coloro che hanno già presentato detta documentazione nello scorso anno possono limitarsi ad allegare alla domanda soltanto le bollette '90 in originale.

Delle bollette doganali addotte come prova delle importazioni effettuate nel triennio 1988-90 dovrà essere compilata una distinta da allegare alla domanda.

Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare domande di certificato per un massimo di capi 73 originari da Paesi terzi e capi 488 capi originari e provenienti dalla Jugoslavia, Polonia e Ungheria, documentando di esercitare da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di certificato, un'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni. A tal fine possono presentare il certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda stessa, dal quale risulti l'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta almeno per i dodici mesi anteriori alla data della domanda stessa. Quote inferiori a 10 capi non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote, sarà effettuato un sorteggio tra i richiedenti medesimi.

Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi per il primo e secondo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dall'8 al 12 aprile p.v. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute. La domanda deve essere redatta su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa può assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 3 ECU (Lit. 5.284,35) per capo.

Per i richiedenti che non presentano documentazione relativa al triennio precedente, la domanda sarà ricevibile a condizione che la sottoscrizione sia autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali gli importatori devono comunicare al Ministro i dati relativi alle quantità importate e ai Paesi di origine degli animali in questione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

91A1437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante: «Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola».

Il decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante: «Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 1991.

91A1466

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 110 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1438

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Cosenza, Napoli e Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale n. 1/1983 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.454.166.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 13.497.195.048 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1958 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1991, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.174.094.197 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 25.184.402.159 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1949 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.037.379.109 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.074.757.134 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A1468

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «Oleificio cooperativo Pedergarganico», in Manfredonia, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, la società cooperativa «Oleificio cooperativo Pedergarganico», con sede in Manfredonia (Foggia), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Raffaele Ferrandino.

91A1440

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edificatrice «Groane - Società cooperativa a r.l.», in Solaro, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1991, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edificatrice «Groane - Società cooperativa a r.l.», con sede in Solaro (Milano), costituita il 16 gennaio 1979 per rogito notaio Claudio Cristofaro Espedito ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi, l'avv. Giorgio Calesella.

91A1441

MINISTERO DEL TESORO

Fusione mediante incorporazione del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Crema e dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia di seconda categoria nella Banca del Monte di Lombardia e modificazioni allo statuto della stessa.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1991 è stato stabilito che l'incorporazione del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Crema, con sede in Crema e dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, nella Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, disposta con il decreto presidenziale in data 17 gennaio 1991, avrà effetto a partire dalla data del 1° gennaio 1991.

È stata altresì approvata la modifica dell'art. 8, primo e quarto comma, dello statuto della Banca del Monte di Lombardia.

91A1467

N. 55

Corso dei cambi del 19 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1209,350	1209,350	1209.30	1209,350	1209,350	1209,350	1209,250	1209,350	1209,350	1209,35
E.C.U.	1532,750	1532,750	1533 —	1532,750	1532,750	1532,750	1532,770	1532,750	1532,750	1532,75
Marco tedesco	746,250	746,250	746,50	746,250	746,250	746,250	746,250	746,250	746,250	746,25
Franco francese	219,060	219,060	219,50	219,060	219,060	219,060	219,060	219,060	219,060	219,060
Lira sterlina	2179,600	2179,600	2178 —	2179,600	2179,600	2179,600	2179,790	2179,600	2179,600	2179,60
Fiorino olandese	662 —	662 —	662 —	662 —	662 —	662 —	661,970	662 —	662 —	662 —
Franco belga	36,197	36,197	36,21	36,197	36,197	36,197	36,200	36,197	36,197	36,190
Peseta spagnola	11,996	11,996	12,03	11,996	11,996	11,996	11,990	11,996	11,996	11,990
Corona danese	194,450	194,450	194,25	194,450	194,450	194,450	194,470	194,450	194,450	194,450
Lira irlandese	1986,700	1986,700	1991 —	1986,700	1986,700	1986,700	1986,300	1986,700	1986,700	—
Dracma greca	6,935	6,935	6,94	6,935	6,935	6,935	6,927	6,935	6,935	—
Escudo portoghese	8,533	8,533	8,54	8,533	8,533	8.533	8.552	8.533	8.533	8,53
Dollaro canadese	1054 —	1054 —	1048 —	1054 —	1054 —	1054 —	1055 —	1054 —	1054 —	1054 —
Yen giapponese	8,851	8,851	8,850	8,851	8,851	8,851	8,850	8,851	8,851	8,85
Franco svizzero	866,720	866,720	864 —	866,720	866,720	866,720	866,450	866,720	866,720	866,72
Scellino austriaco	106,034	106,034	106,10	106,034	106,034	106,034	106,035	106,034	106,034	106,030
Corona norvegese	191,100	191,100	190,90	191,100	191,100	191,100	191,120	191,100	191,100	191,100
Corona svedese	203,670	203,670	203,50	203,670	203,670	203,670	204,750	203,670	203,670	203,67
Marco finlandese	314,550	314,550	312,75	314,550	314,550	314,550	314,500	314,550	314,550	—
Dollaro australiano	944,750	944,750	932 —	944,750	944,750	944,750	948,500	944,750	944,750	944,750

Media dei titoli del 19 marzo 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,05
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,50
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,75
» 10% Cassa DD PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,230
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,425
» » » 22- 6-1987/91	97,550
» » » 18- 3-1987/94	83,250
» » » 21- 4-1987/94	83,20
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	83 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	95,225

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	99,980
» » » » 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	99,950
» » » » 1- 7-1984/91	99,925
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,100
» » » » 20- 7-1987/92	100,050
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	99,980
» » » » 1-12-1987/92	99,980

Certificati di credito del Tesoro			Ind	1- 1-1988/93. . . .	99,625
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	99,675
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,050
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99,300
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	99,950
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	99,980
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93 . . .	98,725
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	98,725
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	99,980
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	98,800
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,925
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 4-1989/94 . . .	99,950
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	99,425
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	98,500
»	»	»	»	1-11-1988/94. . . .	99,175
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	98,750
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	98,350
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	98,325
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	98,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98,175
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	98,600
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	97,980
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . .	97,900
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	98,075
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	98,025
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	98,100
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	98,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100,700
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99,10
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,85
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	98,35
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	97,675
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	97,700
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	96,875
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	96,925
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	96,950
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	97,080
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	97,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	97,325
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	97,800
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	97,600
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	97 675
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	97,500
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	97 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	97 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	96,925

Buoni Tesoro		Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,150
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,150
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,950
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,900
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,900
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,450
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,225
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,675
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,625
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,525
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,150
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,580
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,980
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,475
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,925
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,350
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,350
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	98,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,880
»	»	»	12 50%	1-10-1993	98,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	98,675
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,575
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,525
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	98,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	98,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1990 94	98,525
»	»	»	12,50%	1- 2-1990,94	98,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1990 94	98,600
»	»	»	12,50%	1- 5-1990 94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990 94	98,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1990 94	98,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,200
»	»	»	12,50%	16- 6-1990 97	96,550

Certificati credito Tesoro			E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	99,980
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	98,600
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	98,500
»	»	»	»	26- 4-1988 92	8,50% .	97,825
»	»	»	»	25- 5-1988 92	8,50% .	97,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	101,780
»	»	»	»	22- 2-1985 93	9,60% .	100,325
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,850
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,825
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	96,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	95,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	95,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,900
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	95,300
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95,950
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	98,525
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	94,550
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	98,075
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	93,300
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	97,375
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	98,030
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	99,030
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	100,600
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,225
»	»	»	»	27- 3-1990 95	12,00% .	103,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	97,980

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M19031

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Revisarda, in Sassari, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto interministeriale 8 marzo 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la S.p.a. Revisarda, con sede in Sassari, ad esercitare l'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A1442

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel registro dei prodotti sementieri di una varietà di soia denominata Evans

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 è stata iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri la varietà di soia denominata Evans, di gruppo 0, la cui descrizione e documentazione amministrativa è depositata presso questo Ministero.

La responsabilità della conservazione in purezza è affidata alla società Emilseme S.p.a., domiciliata in via per Modena Ovest, 102 - 41035 Massa Finalese (Modena).

91A1439

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200